

**Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11/02/2020) 25-02-2020, n. 7458**

**STRANIERI**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. CASA Filippo - Presidente -  
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -  
Dott. LIUNI Teresa - rel. Consigliere -  
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -  
Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
V.D., nato il (OMISSIS);  
avverso l'ordinanza del 26/06/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LIUNI TERESA;  
lette le conclusioni del Procuratore generale, Dr. ANTONIETTA PICARDI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

**Svolgimento del processo**

1. Con ordinanza del 26/6/2019, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto l'impugnazione proposta da V.D. - condannato in espiazione avverso l'ordinanza del 18/30/2019 del Magistrato di sorveglianza di Genova che aveva disposto la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5.

1.1 II Tribunale di sorveglianza ha rilevato che nessuna delle situazioni rappresentate dall'opponente - il quale ha dedotto di vivere in Italia da 40 anni, di avere un figlio residente in Austria, di non essere mai più ritornato nel suo paese, la Jugoslavia ormai non più esistente, mentre non ha alcun legame con il Montenegro; inoltre di essere intenzionato a partecipare a vari procedimenti penali a suo carico pendenti in Italia - costituisce causa di ostatività all'espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, sicchè ha reputato esistenti tutte le condizioni positive e negative previste per rendere operativa la disposta espulsione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Alessandro Famularo, lamentando l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, e la violazione degli artt. 1 e 31 della Convenzione di New York del 28/9/1954.

Il ricorrente denuncia che nell'impugnata ordinanza non si sia tenuta alcuna considerazione della particolare situazione di apolidia di fatto del V., il quale - privo della cittadinanza jugoslava per essersi quello Stato ormai estinto - non ha mai acquisito la cittadinanza dello Stato del Montenegro, che è succeduto alla Jugoslavia, nè quella di altro Stato. Tale situazione era stata rappresentata nell'atto di opposizione al Tribunale di sorveglianza.

Pertanto, rilevato che deve definirsi apolide, sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino provenendo da altro Paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la cittadinanza, il ricorrente denuncia che sia stato violato il divieto di espulsione dell'apolide, sancito dall'art. 31 della Convenzione di New York, ratificata nell'ordinamento interno con L. n. 306 del 1962, salva l'ipotesi in cui l'espulsione sia giustificata da motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

3. Il Procuratore generale, Dott.ssa Antonietta Picardi, ha depositato requisitoria scritta, nella quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

**Motivi della decisione**

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Il tema fondamentale è la dedotta condizione di apolidia del V., condizione che nello stesso ricorso si definisce "di fatto" per non essere stata formalizzata all'esito del necessario procedimento amministrativo o giurisdizionale, e che in caso di effettivo accertamento determinerebbe il riconoscimento di diritti equiparabili a quelli del cittadino italiano e, comunque, l'impossibilità di subire l'espulsione per l'irrealizzabilità di qualsiasi ipotesi di rimpatrio.

Deve rilevarsi che - come ha illustrato lo stesso ricorrente - all'indomani della dissoluzione dello Stato Federale della Jugoslavia, erano stati previsti dei meccanismi per l'acquisto della cittadinanza dello Stato ad essa succeduto, l'Unione di Serbia e Montenegro, che si sarebbero dovuti attivare mediante la residenza permanente protratta per un determinato periodo di tempo, biennale o triennale. Ma non va trascurato che ogni Stato nazionale riconosce la cittadinanza per nascita in base al criterio dello ius sanguinis, nè risulta - per quanto qui di interesse - che attualmente la Serbia o il Montenegro (divenuto indipendente dalla prima nel 2006) prevedano la correlativa causa di perdita del diritto di cittadinanza per effetto dell'emigrazione o della protratta permanenza in paesi esteri.

1.2 Ciò che però primariamente rileva, assorbendo ogni ulteriore considerazione, è che la condizione di apolide è individuata e descritta nella Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata con L. 1 febbraio 1962, n. 306, nel senso che per apolide deve intendersi soltanto chi sia privo di cittadinanza, non potendola ottenere in alcuno Stato in virtù della propria legislazione.

Pertanto, deve rilevarsi che non versa in tale condizione colui che, potendo ottenere la cittadinanza in base alla legislazione del Paese di origine, non si sia attivato per conseguirla.

Lo status di apolide non è, perciò, riconoscibile per la mera allegazione dell'interessato o perchè, rispetto ad una persona nata nel Paese eletto a luogo principale dei propri interessi, si sia venuta a determinare una condizione che riconosce in capo al residente l'esercizio di diritti limitati e non l'intera gamma di diritti e doveri connessi allo status di cittadino del luogo di residenza o domicilio, ma richiede il necessario e preventivo accertamento, sulla base della legislazione di riferimento, che la persona sia priva di cittadinanza nello stato con il quale il soggetto abbia avuto o abbia un legame giuridicamente rilevante.

Viene quindi a mancare il presupposto stesso vantato dal V., ossia la ricorrenza di una condizione di apolidia di fatto, parificabile a quella formale, che osti alla eseguibilità dell'espulsione grazie al divieto sancito dall'art. 31 della Convenzione di New York.

1.3 Il richiamo alla recente pronuncia della prima sezione civile di questa Corte (Sez. 1, n. 16489 del 19/06/2019, Rv. 654549) che ha esteso all'apolide di fatto la tutela prevista dall'art. 31 della Convenzione di New York, che sancisce la non espellibilità di un apolide se non nei casi di documentata sussistenza dei motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico (applicandola in via analogica anche alle situazioni di apolidia di fatto e/o nelle more del procedimento per accertare lo stato di apolidia, quando la situazione del soggetto emerge chiaramente dalle informazioni o dalla documentazione delle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il soggetto interessato) non appare esportabile all'istituto in discorso - l'espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, - essendo stata pronunciata con riferimento all'impugnazione proposta dallo straniero avverso un decreto prefettizio di espulsione, e comunque presupponendo l'accertamento della qualità di apolide di fatto, che nella specie risulta insussistente.

2. Le ulteriori situazioni dedotte dal ricorrente - la lunga permanenza in Italia, la residenza in Austria di un suo figlio, la necessità di restare nello Stato per seguire i processi penali a suo carico - non costituiscono cause che inibiscono l'esecuzione dell'espulsione; l'ultima di esse, peraltro, è disciplinata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 17 che espressamente prevede che lo straniero sottoposto a procedimento penale può ottenere l'autorizzazione dal Questore a rientrare in Italia per il tempo necessario per l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja e altri, Rv. 272774).

3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020